

Aspetti contabili delle operazioni straordinarie e fiscalità differita

di Luca Biancardino (*) e Giulio Tedeschi (**)

Principi contabili

Le operazioni di natura straordinaria, in particolare la fusione, comportano l'insorgere di differenze che devono essere analizzate negli aspetti contabili e fiscali. A tal proposito, sulla base di quanto previsto dal principio contabile OIC 25 e dalla vigente normativa tributaria, diviene indispensabile tenere conto della differenza tra i valori contabili e quelli fiscalmente riconosciuti, con la conseguente fiscalità differita.

Premessa

Le operazioni di natura straordinaria - ai fini fiscali - si distinguono in: operazioni "neutre" che non costituiscono "realizzo e/o distribuzione di eventuali plusvalenze e minusvalenze", e operazioni "realizzative" che, invece, rilevano da un punto di vista fiscale.

Difatti se da un lato le operazioni di cessione d'azienda costituiscono operazioni realizzative che comportano la tassazione in capo al cedente delle plusvalenze realizzate ed il riconoscimento in capo al cessionario dei maggiori valori contabili iscritti a seguito dell'operazione, rispetto a quelli che risultavano fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa; dall'altro le operazioni di conferimento d'azienda, di fusione e di scissione sono caratterizzate da un regime di neutralità fiscale tale per cui in capo al dante causa (conferente, fusa o incorporata, scissa) non ha luogo alcuna tassazione dei maggiori valori, rispetto a quelli riconosciuti sul piano fiscale, ed in capo all'avente causa (conferitaria, incorporante o risultante, beneficiaria), non vengono riconosciuti i maggiori valori contabili iscritti, in quanto ai fini fiscali vengono recepiti "in continuità" quelli che risultavano riconosciuti contabilmente in capo al dante causa (1).

Sebbene dunque alcune operazioni straordinarie siano caratterizzate da un regime di neutralità fiscale, e pertanto non rilevino sotto il profilo del calcolo delle imposte correnti, le stesse, proprio perché effettuate in

continuità dei valori fiscalmente riconosciuti prima dell'operazione, danno luogo alla rilevazione della fiscalità differita, oggetto del presente contributo.

OIC 25: fiscalità differita, operazioni straordinarie senza impatto su CE

Accanto alla contabilizzazione degli effetti dell'operazione straordinaria e alla quantificazione delle eventuali imposte dovute che ne derivano, all'operatore è chiesto anche di valutare la contabilizzazione - eventuale - di imposte differite o prepagate.

La fiscalità differita

Come noto, la fiscalità c.d. differita origina dal fatto che non vi è una convergenza tra normativa civilistica e normativa tributaria nella determinazione dei valori di bilancio, siano essi attività e passività siano essi componenti di reddito.

Alla base di tale divergenza vi è il differente concetto di "competenza economica" rispetto a quello di "inerenza fiscale".

Note:

(*) Dottore Commercialista in Milano, Studio Bernoni Grant Thornton

(**) Dottore Commercialista in Milano, Partner Bernoni Grant Thornton

(1) E. Zanetti, "Neutralità fiscale per conferimento, fusione e scissione", in *Il caso del giorno* del 29 novembre 2011.

Il principio contabile OIC 25 nell'analizzare le operazioni che danno luogo a fiscalità differita distingue tra operazioni che hanno effetto sul conto economico e quelle che non hanno effetto sul conto economico.

Il sopra citato principio contabile annovera tra le operazioni incluse nella seconda categoria (che non hanno effetto sul conto economico) quelle di natura straordinaria, quali ad esempio fusioni, scissioni o conferimenti, la rivalutazione di attività iscritte nello stato patrimoniale a seguito di specifiche leggi, riserve in sospensione di imposta (2).

Ai fini del presente contributo si porrà l'attenzione sulla fiscalità differita emergente dalle operazioni straordinarie e tra queste in particolare dalla fusione.

A seguito di operazioni straordinarie possono sorgere differenze temporanee qualora i valori iscritti nel primo bilancio successivo all'operazione straordinaria medesima e riconosciuti ai fini fiscali, risultino diversi rispetto ai valori contabili attribuiti in sede di allocazione.

Le differenze temporanee da cui scaturisce la fiscalità differita insorgono a motivo del fatto che il regime fiscale previsto per le operazioni straordinarie è generalmente improntato al principio della "neutralità fiscale" e quindi in continuità con i valori storici, cioè di quelli fiscalmente riconosciuti. Tale principio, già anticipato in sede di premessa, implica che tutti gli eventuali maggiori valori contabili iscritti nel primo bilancio successivo all'operazione non saranno riconosciuti ai fini tributari. La conseguente differenza tra valore contabile e valore fiscale genera, dunque, l'insorgere di una differenza temporanea, che porta all'iscrizione di imposte differite. Lo stesso principio contabile OIC 25 prevede che la differenza temporanea e le relative imposte differite o anticipate debbano essere iscritte alla data in cui avviene l'operazione.

Le operazioni straordinarie, per i motivi prima accennati, rappresentano le tipiche situazioni in cui si impone una valutazione della fiscalità differita per effetto di differenze temporanee su accadimenti che non transitano dal conto economico e che al pari impongono una rilevazione della fiscalità differita.

Trattandosi di accadimenti che non incidono sul conto economico, bisogna ulteriormente distinguere tra:

- imposte differite relative a operazioni che interessano direttamente il patrimonio netto; e
- imposte differite relative a operazioni che non interessano direttamente il patrimonio netto.

Quanto alle prime (che interessano direttamente il patrimonio netto), la loro rilevazione avverrà ai "Fondi rischi e oneri per imposte, anche differite" (voce B2) attraverso la corrispondente riduzione della voce di patrimonio netto.

Quanto alle seconde (che non hanno interessato direttamente il patrimonio netto) la rilevazione delle imposte differite avverrà incidendo direttamente ad ulteriore incremento dell'attività interessata, e quindi sul plusvalore attribuito in sede di allocazione della stessa (ad esempio all'attività cui è allocata una differenza di fusione), nel limite del valore corrente dell'attività.

È opportuno, però, esaminare le fattispecie con riguardo alle caratteristiche che qui interessano ai fini della fiscalità differita.

La fiscalità differita relativa a operazioni che interessano direttamente il patrimonio netto

Si consideri, dapprima, il caso di imposte differite relative a operazioni che interessano direttamente il patrimonio netto. Questo è il caso delle rivalutazioni di attività iscritte nell'attivo patrimoniale per effetto di norme speciali, con contropartita contabile un'apposita riserva di patrimonio netto.

In tali situazioni, inoltre, generalmente accade che, per ragioni di gettito, la rivalutazione dei maggiori valori contabili non venga immediatamente riconosciuta anche ai fini fiscali, differendone gli effetti, ovvero venga riconosciuta solo dietro il pagamento di un'imposta sostitutiva.

In questi casi il mancato riconoscimento della rivalutazione anche ai fini fiscali determina l'insorgenza di una differenza temporanea tra il valore contabile civile *post* rivalutazione e il diverso valore rilevante ai fini tributari.

Tale differenza temporanea comporta l'iscrizione di imposte differite con conseguente riduzione del valore della riserva di rivalutazione

Nota:

(2) OIC 25, paragrafo 53.

con contropartita contabile i “Fondi per rischi e oneri per imposte anche differite”.

Il riversamento della fiscalità differita a conto economico avverrà negli esercizi successivi in corrispondenza al realizzo del maggior valore attraverso gli ammortamenti, la cessione e la successiva riduzione per perdite di valore.

Qualora la norma consenta il riconoscimento fiscale della rivalutazione attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva” (c.d. affranca-mento), quest’ultimo pagamento comporterà l’iscrizione di un “debito tributario” (per il paga-mento dell’imposta sostitutiva). L’iscrizione del debito tributario avrà come effetto contabile la riduzione della riserva di rivalutazione, per pari importo (3) (4).

Ovviamente nel caso in cui le rivalutazioni di attività iscritte all’attivo patrimoniale siano riconosciute, per legge, anche ai fini fiscali, ciò non fa insorgere alcuna tematica inerente alla fiscalità differita in quanto vi è coincidenza tra valore contabile e valore fiscale. Tale caso non comporta l’iscrizione di imposte differite alla data della rivalutazione.

La fiscalità differita relativa a operazioni che non interessano direttamente il patrimonio netto

Quanto alle operazioni che non interessano direttamente il patrimonio netto, la fiscalità differita anche in questo caso non deriva dall’incidenza di una voce al conto economico (né ovviamente al patrimonio netto).

La casistica più emblematica ed evidente può essere la fusione per incorporazione in assenza di avanzo da concambio; l’iscrizione di un disavanzo agli elementi dell’incorporata presenta effetti contabili che non incidono sul patrimonio netto (cfr. art. 2504-bis, comma 4, c.c.).

Le imposte differite, sussistendone i presupposti, sono da calcolarsi sui plusvalori da attribuire al valore contabile dell’elemento, generalmente un’attività, rispettando il limite massimo, complessivo, del valore corrente dell’elemento medesimo.

Il plusvalore di riferimento è costituito dalla differenza tra il valore corrente (o il valore rivalutato, se inferiore) e il suo valore contabile ante operazione straordinaria.

La fiscalità differita passiva che ne consegue viene iscritta ai “Fondi per imposte e oneri per imposte, anche differite”, con contropartita contabile l’elemento rivalutato (ulteriormente)

sempre rispettando il limite massimo del suo valore corrente (e così pure del valore economicamente recuperabile) (5).

Di seguito ci si focalizzerà sull’operazione di fusione, sugli aspetti contabili di tale operazione e sulle implicazioni fiscali delle poste emergenti in sede di redazione del primo bilancio *post* fusione.

Gli aspetti contabili: il caso specifico della fusione

Ci si propone di esaminare l’aspetto contabile di un’operazione straordinaria concentrandosi sul caso dell’operazione di fusione.

In particolare, con riguardo al primo bilancio d’esercizio successivo alla fusione redatto dalla società incorporante o risultante bisogna fare riferimento all’art. 2504-bis c.c. che al comma 4 dispone che la società risultante o incorporante deve iscrivere le attività e le passività, provenienti dalle società fuse o incorporate, ai valori riportati nelle rispettive situazioni contabili al momento dell’operazione (c.d. principio di continuità dei valori contabili).

In termini pratici, le società fuse o incorporate procederanno alla chiusura di tutti i conti, sia patrimoniali che economici ed in caso di rettifiche dei valori iscritti nella contabilità utilizzeranno il conto “Rettifiche di fusione”.

Tutti i conti patrimoniali, l’eventuale conto “Rettifiche di fusione” ed il risultato d’esercizio delle società incorporate o fuse affluiranno nel conto “Capitale netto di fusione”. Il saldo di quest’ultimo conto verrà chiuso attraverso la ripartizione delle azioni/quote dell’incorporante

Note:

(3) Eventuali interessi dovuti nel caso di pagamento rateale dell’imposta sostitutiva vengono rilevati a conto economico per competenza al momento della loro insorgenza.

(4) Il principio OIC 25, al paragrafo 65, prevede espressamente che successivamente alla rilevazione iniziale della fiscalità differita “... la società iscrive le imposte anticipate/differite in presenza di differenze temporanee. Ad esempio, quando gli ammortamenti sul maggior valore sono deducibili fiscalmente a partire da un esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita. Pertanto, negli esercizi precedenti a quello in cui gli ammortamenti sono fiscalmente deducibili, emergono differenze temporanee sulle quali va considerata la fiscalità differita attiva, se esiste la ragionevole certezza del loro recupero”.

(5) Tale impostazione è stata peraltro codificata anche in un documento della prassi fiscale. Ci si riferisce alla risoluzione n. 50/E/2010 dell’Agenzia delle entrate.

o risultante ai soci delle società incorporate o fuse. La società incorporante o risultante iscriverà attività, passività, costi e ricavi delle società fuse o incorporate ai valori contabili delle stesse. A tal proposito si segnala che il comma 3 dell'art. 2504-*bis* del Codice civile prevede la possibilità di conferire alla fusione effetti contabili retroattivi. "La retroattività contabile consente di imputare al bilancio dell'incorporante gli effetti patrimoniali e reddituali delle operazioni di gestione poste in essere dagli amministratori dell'incorporata nel periodo intercorrente fra la data alla quale viene fatta risalire la retroattività e la successiva data in cui si produce l'effetto reale della fusione" (6). Emerge però una discontinuità contabile che implica l'insorgere di differenze di fusione ed in particolare dei c.d. avanzi e disavanzi di fusione. Difatti, se da un lato l'iscrizione nel primo bilancio *post* operazione di tutti gli elementi dell'attivo e del passivo dell'incorporata non fa emergere "salti" contabili in virtù del citato principio di continuità dei valori contabili, *ex art. 2504-bis*, comma 4, c.c., dall'altro il valore dell'eventuale partecipazione, posseduta nell'incorporata, da annullare (o il valore di aumento del capitale) potrebbe risultare differente rispetto al valore del patrimonio netto dell'incorporata da annullare.

Inequivocabilmente i due importi da annullare non hanno il medesimo valore e da qui la discontinuità contabile che origina gli avanzi o i disavanzi (da annullamento o da concambio). Il principio contabile OIC 4, al paragrafo 4.4.3, definisce le due categorie di differenze di fusione: da concambio e da annullamento.

"Le differenze da concambio, che si originano nella fusione fra soggetti indipendenti, non legati da rapporti di partecipazione, sono determinate dalla differenza fra il valore dell'aumento di capitale sociale della società incorporante e la quota di patrimonio netto contabile della incorporata di competenza dei soci terzi. In particolare, può emergere un disavanzo da concambio nel caso in cui il valore dell'aumento del capitale dell'incorporante sia maggiore rispetto alla corrispondente quota di terzi del patrimonio netto dell'incorporata, ovvero un avanzo da concambio nel caso in cui il valore dell'aumento del capitale dell'incorporante sia minore rispetto alla corrispondente quota di terzi del patrimonio netto contabile dell'incorporata" (7).

Le differenze da annullamento si originano nella fusione fra soggetti legati fra loro da legami di partecipazione, e sono originate dalla differenza fra il valore della partecipazione nella società incorporata iscritto nel bilancio della società incorporante e la quota di patrimonio netto contabile della incorporata di competenza dell'incorporante. In particolare, se il valore contabile della partecipazione annullata è superiore alla quota di pertinenza nel patrimonio netto contabile dell'incorporata, la differenza costituisce il disavanzo da annullamento; se la differenza è negativa, essa costituisce l'avanzo da annullamento (8).

Ai fini del presente contributo ci si soffermerà sul trattamento della fiscalità differita del disavanzo da fusione.

Fusione: disavanzo e relativi aspetti fiscali

Il comma 4 dell'art. 2504-*bis* c.c. consente di iscrivere il disavanzo emerso nella contabilità della società incorporante (o risultante) ad incremento del valore contabile dei singoli elementi dell'attivo patrimoniale, e per la differenza ad avviamento. Tuttavia, è bene precisare che tale modalità di "gestione" del disavanzo richiede che lo stesso rappresenti effettivamente dei plusvalori che erano insiti nei beni della società incorporata (o fusa), ovvero che vi sia un effettivo avviamento in capo alla società dante causa dell'operazione.

Sul punto, si segnala che per la determinazione dei predetti plusvalori, ovvero dell'avviamento, il principio contabile OIC 4 prevede che "un importante punto di riferimento è costituito dalla relazione sulla fusione degli amministratori e degli esperti incaricati della valutazione della congruità del rapporto di cambio", previste rispettivamente dagli artt. 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* c.c. In tali documenti, infatti, sono reperibili elementi utili per la verifica dei presupposti per l'allocatione del disavanzo ad incremento dei valori dell'attivo o ad avviamento (9).

Note:

(6) OIC 4, paragrafo 4.3.1.3.

(7) OIC 4, paragrafo 4.4.3.

(8) Si veda nota a piè di pagina n. 7.

(9) S. Cerato, "Avanzi e disavanzi di fusione", in *Euroconference News* del 25 giugno 2015.

Una volta stabilito a quali delle attività iscritte nel primo bilancio *post* fusione viene attribuito il valore del disavanzo di fusione, sorge il tema della conseguente rilevazione della fiscalità differita. A seguito della suddetta attribuzione, sorge infatti una differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto dell'immobilizzazione ed il valore contabile dell'attività iscritta nel primo bilancio *post* fusione, ai sensi del principio di continuità dei valori contabili.

Il citato principio contabile OIC 25 tratta differentemente la rilevazione della fiscalità differita su operazioni straordinarie a seconda che riguardi le attività/passività acquisite con l'operazione o l'avviamento.

Come definito dal paragrafo 71 dell'OIC 25, le differenze temporanee (da cui le conseguenti imposte differite) sorgono quando "il valore riconosciuto ai fini fiscali alle attività e passività è diverso rispetto al valore contabile attribuito in sede di allocazione del costo di acquisto della società del valore delle azioni o quote ricevute a fronte del conferimento o delle differenze di fusione o scissione".

Conseguentemente la società risultante dall'operazione dovrà iscrivere le relative imposte differite o anticipate alla data in cui avviene l'operazione, a fronte dei maggiori o minori valori derivanti dall'operazione rispetto ai valori fiscali riconosciuti. Tali imposte, tenuto conto della irrilevanza fiscale dei plus/minusvalori che emergono secondo l'attuale normativa, hanno l'obiettivo di neutralizzare i maggiori o minori carichi fiscali che potranno emergere negli esercizi successivi (10).

Come si esaminerà nel corso del presente contributo, la società risultante dalla fusione può decidere di riallineare i valori fiscali a quelli civili dell'immobilizzazione; tale riallineamento può avvenire sia nel corso dello stesso esercizio in cui è avvenuta l'operazione straordinaria, sia successivamente. Entrambe le ipotesi, previste dall'attuale normativa fiscale, sono definite dai paragrafi 74, 75, e 76 del principio contabile OIC 25.

Nel caso in cui la decisione di riallineare i valori fiscali a quelli contabili viene presa con riferimento all'esercizio in cui avviene la fusione, il paragrafo 74 prevede che "la società calcola l'imposta sostitutiva sul plusvalore attribuito al valore contabile delle attività nei limiti del valore corrente della stessa attività. L'imposta sostitutiva è iscritta come debito tributario alla

voce D12 'debiti tributari', in quanto l'aliquota sostitutiva è conosciuta fin dal momento dell'operazione straordinaria".

Nel caso in cui la decisione di riallineare i valori fiscali a quelli contabili viene presa con riferimento ad un esercizio successivo a quello in cui avviene la fusione, il paragrafo 75 prevede che "la società: i) elimina il fondo imposte differite in contropartita alla rilevazione di un provento nella voce 20 del conto economico, in quanto viene meno la differenza temporanea imponibile; ii) contemporaneamente, iscrive un costo per l'imposta sostitutiva alla voce 20, in contropartita alla rilevazione di un debito tributario (D12 del passivo). Pertanto, a fronte del beneficio economico derivante dall'eliminazione del fondo, la società sostiene un costo per l'imposta sostitutiva che mitiga il beneficio".

Attraverso la rilevazione della fiscalità differita si neutralizza il maggior o minore ammontare delle imposte che potrà emergere negli esercizi successivi. Nei casi in cui da tali operazioni straordinarie si origini un avviamento, ci si poneva il dubbio in merito alla rilevazione della fiscalità differita su tale avviamento non fiscalmente riconosciuto.

A tal proposito una rilevante novità dell'attuale principio contabile nazionale OIC 25 è rappresentata dall'esplicita previsione dell'attribuzione del disavanzo di fusione ad avviamento tra i casi per i quali non deve essere rilevata la fiscalità differita.

A tal proposito, infatti, il paragrafo 77 del principio contabile OIC 25 prevede che la società incorporante o risultante non debba iscrivere imposte differite al momento della rilevazione iniziale dell'avviamento. Questa disposizione è determinata dal fatto che "l'avviamento rappresenta,, la differenza che residua dopo l'allocazione del costo di acquisizione alle attività e passività iscritte con l'operazione straordinaria. Conseguentemente, l'iscrizione delle imposte differite comporterebbe un aumento del valore contabile dell'avviamento determinando un contemporaneo incremento di pari importo dell'attivo e del passivo; ciò renderebbe l'informazione contenuta nel bilancio meno trasparente".

Nota:

(10) OIC 25, paragrafo 73.

A titolo esemplificativo si ipotizzi un'operazione di fusione con incorporazione da cui emerge un disavanzo di fusione pari a euro 6.500. Tale disavanzo è imputato, per una quota pari a euro 6.000, al valore degli immobili e, in via residuale, ad avviamento. Pertanto, la differenza tra il valore corrente e quello contabile dei beni immobili è pari ad euro 6.000.

Ipotizzando che non vi sia riallineamento dei valori fiscali, occorre rilevare il fondo imposte differite per un importo pari a euro 1.674, calcolato come segue:

$$\begin{aligned} & [\text{Maggior valore dei beni immobili} \times \\ & (\text{Aliquota IRES} + \text{Aliquota IRAP}) \\ & [6.000 \times (24\% + 3,9\%)] = 1.674 \end{aligned}$$

Nel corso degli esercizi successivi il fondo imposte differite verrà stornato a seguito del maggiore ammortamento civile (poiché calcolato anche sulla rivalutazione del valore dei beni immobili) rispetto a quello fiscale. Infine, come in precedenza anticipato l'avviamento, essendo un valore residuale, non è soggetto al calcolo delle imposte differite.

Conclusioni: due tipologie di affrancamento del disavanzo

A conclusione dell'analisi sin qui esposta relativa al trattamento fiscale delle differenze da fusione ed in particolare del disavanzo di fusione risulta doveroso esaminare la possibilità da parte dell'incorporante o risultante di allineare, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, il valore civilistico dell'*asset* iscritto in bilancio al valore fiscalmente riconosciuto dello stesso.

Tale procedura espressamente prevista dalla normativa vigente è definita affrancamento dei valori contabili. La normativa vigente prevede due diverse modalità di affrancamento: la prima a norma dell'art. 176, comma 2-ter, del T.U.I.R., c.d. affrancamento ordinario, e la seconda a norma dell'art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008, c.d. riallineamento speciale. L'affrancamento ordinario, disciplinato dall'art. 176 del T.U.I.R. prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva a scaglioni da calcolarsi in base ai valori che la società intende affrancare. Le aliquote previste sono:

- 12% sulla parte dei maggiori valori fino a 5 milioni;

- 14% sulla parte eccedente i 5 e fino a 10 milioni; e

- 16% sulla parte eccedente i 10 milioni.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è previsto in tre *tranche* rispettivamente pari al 30%, 40% e 30% del maggior valore oggetto di affrancamento. L'opzione è esercitabile entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'operazione e i maggiori valori hanno rilevanza fiscale immediata. In tal sede si ricorda che, in caso di realizzo del bene entro il quarto esercizio successivo all'opzione gli effetti vengono meno.

Le categorie di beni affrancabili sono omogenee, tutti i beni ricevuti e classificati tra immobilizzazioni materiali e immateriali. I valori devono riguardare beni provenienti dal dante causa non quelli già in capo alla beneficiaria. L'allineamento speciale prevede, invece, l'applicazione di un'imposta sostitutiva da versare in un'unica soluzione entro il termine di versamento delle imposte dell'esercizio di conferimento. In questo secondo caso le aliquote d'imposta previste sono le seguenti:

- 16% sull'intero importo affrancato di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali;
- 20% sull'intero importo affrancato dei crediti.

L'opzione è esercitabile entro il termine del saldo delle imposte dell'esercizio dell'operazione e i maggiori valori hanno rilevanza fiscale immediata.

Anche per quanto concerne il metodo dell'allineamento speciale, in caso di realizzo del bene entro il quarto esercizio successivo all'opzione gli effetti vengono meno.

L'art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008 definisce le categorie di beni i cui valori possono essere oggetto di allineamento speciale:

- avviamento;
- marchi d'impresa;
- oneri pluriennali;
- attività diverse da quelle affrancabili ai sensi dell'art. 176 (rimanenze, titoli, crediti).

Occorre, infine, sottolineare come i disallineamenti possono essere affrancati senza tenere conto della suddivisione dei maggiori valori in categorie omogenee. Difatti ogni singola attività può essere autonomamente riallineata.